

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2953

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IANNIELLO, GARZIA, SEPPIA, CIAMPAGLIA, ALLOCCA, ANDREOLI, BALESTRACCI, BAMBI, BOFFARDI, BOVA, CAPPELLI, CARPINO, CERIONI, CIANNAMEA, CIRINO POMICINO, CITTERIO, CONTE CARMELO, CONTU, DEGENNARO, FALCONIO, FEDERICO, FELICI, FERRARI SILVESTRO, GAITI, GAVA, GRIPPO, LAFORGIA, LAGANA, LOBIANCO, MANCINI VINCENZO, MENSORIO, NAPOLI, PAVONE, PERRONE, PEZZATI, PISICCHIO, PRANDINI, PUCCI, PUMILIA, ROSSI, RUBBI EMILIO, RUSSO RAFFAELE, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SACCONI, SCALIA, SINESIO, STEGAGNINI, TANTALO, VECCHIARELLI, VENTRE, VERNOLA, VINCENZI, VISCARDI, ZANFORLIN, ZARRO, ZOPPI

*Presentata l'11 novembre 1981*

### Nuova disciplina del gioco del lotto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema di una radicale ristrutturazione del gioco del lotto è stato da tempo avvertito e oggi si impone come una esigenza indifferibile in quanto la graduale, progressiva chiusura delle ricevitorie operanti espone l'erario a gravi rischi di perdita.

Il gioco del lotto, infatti, per le peculiarità del sistema, non consente, come per i concorsi a pronostici, il riparto fra i vincitori della sola parte delle giocate costituenti il « monte premi » (totalizzatore), ma è basato sul principio delle vincite predeterminate (*Book Maker*) per cui gli effetti della gestione si ripercuotono direttamente sul bilancio dello Stato.

La stessa amministrazione finanziaria si è data carico di affidare ad una apposita commissione di studio il compito di individuare ed approfondire i temi più importanti relativi al nuovo sistema del gioco, al tipo di gestione da adottare e alla rete di distribuzione del gioco stesso.

Le indicazioni finora emerse dagli studi compiuti dalla commissione possono così sintetizzarsi:

la necessità di procedere all'impiego di sistemi di automazione del gioco;

l'opportunità di far continuare la gestione del lotto allo Stato, mediante l'affidamento della gestione dello stesso alla amministrazione dei monopoli di Stato;

la convenienza per lo Stato di modificare l'attuale rete di distribuzione che si è dimostrata onerosa, inadeguata e non completamente efficiente.

Per quanto concerne l'automazione del sistema del gioco, basata su terminali installati presso le rivendite dei tabacchi, va rilevato che essa corrisponde ad un'indilazionabile esigenza di razionalizzazione degli strumenti e delle tecniche di lavoro che, con l'ausilio della meccanizzazione, consente l'esecuzione dei vari compiti nei tempi più brevi ed in maniera semplificata ed aggiornata e, quindi, con criteri di efficienza e di economicità.

I vantaggi sono innumerevoli e consentono attraverso l'adozione del sistema così automatizzato l'abolizione degli archivi di zona per la custodia delle matrici del gioco; l'eliminazione del contenzioso per errata scritturazione delle giocate; l'abolizione dello spoglio delle giocate; l'eliminazione del confronto con la matrice del biglietto vincente in quanto la regolarità delle giocate viene garantita all'atto del rilascio del biglietto; il pagamento più sollecito delle vincite in qualsiasi parte del territorio; la possibilità di seguire l'andamento del gioco e di poterne valutare il costo e gli utili.

Le schede di partecipazione possono essere già predisposte.

L'impianto, con opportuno equipaggiamento, potrebbe essere in seguito anche utilizzato per le lotterie nazionali, per gli altri concorsi e pronostici esistenti e per qualunque altro gioco che s'intendesse istituire.

Riconosciuta la necessità che lo Stato continui a disciplinare e controllare l'esercizio del gioco del lotto per finalità non solo di carattere fiscale ma anche per motivi d'ordine socio-giuridico, ne viene conservata la gestione diretta mediante l'affidamento del gioco all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Si tratta, infatti, di una amministrazione dello Stato che agisce con criteri e modalità aziendalistici necessari per il tipo di attività che comporta l'esercizio del

gioco del lotto. Dispone di una estesa rete di distribuzione (rivendite dei tabacchi), che può essere molto vantaggiosamente utilizzata per la raccolta del gioco. Non va, inoltre, sottovalutato il fatto che gli utili di gestione derivanti all'azienda dalla nuova attività affluiranno nelle casse dello Stato.

Relativamente al problema della rete di distribuzione va osservato che la raccolta del gioco, che attualmente viene effettuata a mezzo delle ricevitorie del lotto con personale remunerato dallo Stato, sarà curata dalle rivendite dei generi di monopolio, sfruttando l'ampia rete di distribuzione esistente su tutto il territorio nazionale. Tale possibilità, non disgiunta dalla semplificazione dei servizi, conseguente all'introduzione dell'automatismo del sistema del gioco, consentirà anche migliori risultati economici, essendo possibile aumentare a piacimento il numero dei punti di vendita, che attualmente non superano le duemila unità, senza aggravio di costi.

Viene, inoltre, considerata la possibilità di consentire la raccolta del gioco anche al personale del lotto che lascerà il servizio.

Inoltre a seguito della prevista soppressione delle ricevitorie del lotto, l'utilizzo del personale del lotto avverrà mediante l'assorbimento del personale stesso nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria. Ciò soddisfa la richiesta sindacale contenuta nell'accordo Governo-sindacati del 15 aprile 1980.

Giova sottolineare che il nuovo sistema del gioco del lotto sopra illustrato comporterà cospicui vantaggi di ordine economico per l'erario dello Stato. Infatti si può calcolare che i costi saranno ridotti di almeno il 40 per cento rispetto a quelli attuali, essendo la loro incidenza notevolmente alleggerita per il fatto che, come è noto, la nuova affidataria già dispone di un'organizzazione che consente un'economia di spesa nella gestione del gioco.

Sulla base delle linee di cui si è detto muove la presente iniziativa composta di sei titoli.

*Titolo I.* — Concerne la « disciplina del gioco del lotto » (articoli da 1 a 11) e reca le norme relative alle modalità per la effettuazione delle giocate, del loro prezzo, alle modalità d'estrazione, alla misura dei premi delle vincite il cui importo massimo è fissato in lire 200 milioni per ogni bolletta giocata, al termine utile entro cui il giocatore può ottenere il rimborso dell'importo delle giocate nei casi di nullità delle giocate stesse.

*Titolo II.* — Disciplina le vincite (articoli da 12 a 25) e detta disposizioni relative al pagamento delle stesse. Assume particolare rilievo la norma (articolo 17) che stabilisce il pagamento diretto da parte del raccoglitore per importo non superiore a lire 250 mila (attualmente tale importo è di lire 100 mila).

Vengono inoltre dettate norme relative alla prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento delle vincite, alla tassazione delle stesse, ai loro controlli ed al contenzioso.

*Titolo III.* — Riguarda le sanzioni (articoli da 26 a 32) e prevede sanzioni penali (reclusione e multa) per il lotto clandestino, per la contraffazione e manomissione delle registrazioni ed il rinvio alle disposizioni del codice penale per quant'altro non previsto e sempreché ne ricorrano gli elementi e le condizioni.

*Titolo IV.* — Disciplina la raccolta delle scommesse e la loro automazione (articoli da 33 a 37) stabilendo che la raccolta delle scommesse avverrà di regola presso le rivendite dei generi di monopolio (ma — come sarà ribadito nel commento del successivo articolo 40 — la raccolta delle scommesse potrà essere affidata anche al personale del lotto che cesserà dal servizio a seguito della prevista soppressione delle ricevitorie).

Viene peraltro disposto che i punti di raccolta del gioco non potranno superare complessivamente le diecimila unità.

È anche previsto che il compenso spettante ai raccoglitori delle giocate sarà fissato con decreto del Ministro delle finanze in misura percentuale unica rapportata all'importo dell'incasso lordo delle giocate.

Per quanto riguarda l'automazione del gioco si dispone che esso nelle sue diverse fasi (cioè raccolta delle scommesse, emissione scontrino, riscontro delle giocate, convalida delle vincite, operazioni di controllo, eccetera) viene articolato in più livelli di automazione. I punti di raccolta delle scommesse verranno dotati di una apparecchiatura elettronica (terminale) che a mezzo telefono è direttamente collegata con l'elaboratore centrale da installarsi a Roma.

*Titolo V.* — Riguarda la parte contabile del nuovo sistema di gestione del gioco del lotto (articoli 38 e 39) e prevede l'istituzione nel bilancio dei Monopoli di Stato di un'apposita rubrica denominata « Monopolio del Lotto », nella quale saranno contabilizzate le entrate e le uscite. Vengono anche regolamentati in dettaglio i rapporti che intercorreranno tra l'amministrazione affidataria del gioco e la Tesoreria centrale dello Stato.

*Titolo VI.* — Reca le norme transitorie e finali (articolo 40) e prevede la soppressione graduale delle attuali ricevitorie nonché la disciplina relativa alla sistemazione del personale al quale, come si è accennato, potrà, tra l'altro, essere affidato in regime privatistico la raccolta delle giocate del lotto.

Si chiede, infine, che venga dichiarata la procedura d'urgenza per l'approvazione della presente proposta di legge, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, considerato che ogni ulteriore indugio potrebbe compromettere definitivamente la funzionalità delle residue ricevitorie ancora operanti, sulle quali già grava la richiesta dei lavoratori interessati di chiusura totale per mancanza di condizioni igieniche e delle necessarie misure di sicurezza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I

## DISCIPLINA DEL GIOCO DEL LOTTO

## ART. 1.

L'esercizio del gioco del lotto è riservato allo Stato ed affidato, nell'ambito dei monopoli fiscali, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

## ART. 2.

Le giocate si effettuano con i numeri dall'1 al 90 inclusivamente, cinque dei quali, estratti a sorte, determinano le vincite.

## ART. 3.

Le giocate possono farsi su una quantità massima di dieci numeri sopra una sola ruota o sopra tutte dieci le ruote del gioco sulle sorti di estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.

Le dieci ruote del gioco sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

## ART. 4.

Il prezzo della giocata è fissato in lire 500, 1.000, 2.000, 5.000 e 10.000 e può essere ripartito, a volontà del giocatore, tra le diverse sorti ammesse.

La posta per ogni sorte deve essere pari a 100 oppure ad un multiplo di 100.

La giocata per tutte le dieci ruote non può essere inferiore a lire 2.000 (duemila).

I limiti di cui sopra possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze.

## ART. 5.

Le estrazioni dei numeri sui quali si fonda il gioco si effettuano, con l'inter-

vento di un delegato del prefetto, dell'intendente di finanza e del sindaco, presso le Intendenze di finanza di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione del gioco.

L'estrazione avviene ogni settimana, nei giorni e nelle ore indicati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze.

Le estrazioni possono effettuarsi in Roma per tutte e dieci le ruote e con le modalità stabilite nel regolamento. Ai fini di che trattasi la Commissione è nominata con decreto del Ministro delle finanze ed è composta da quattro membri, dei quali due in rappresentanza del Ministero delle finanze, uno in rappresentanza del comune di Roma ed uno in rappresentanza della prefettura della stessa città e dal segretario.

La presidenza della commissione spetta al funzionario dell'Amministrazione delle finanze di qualifica più elevata. Le funzioni di segretario vengono disimpegnate da un funzionario del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a direttore di divisione, che deve redigere il verbale di estrazione completo di ogni elemento.

#### ART. 6.

I premi del gioco del lotto sono fissati nelle misure riportate nella allegata tabella.

#### ART. 7.

Il premio massimo cui può dare luogo ogni bolletta, comunque sia ripartito il prezzo, non può eccedere la somma di lire 200 milioni.

Qualora la bolletta dia luogo ad un premio complessivo eccedente la somma di lire 200 milioni, il premio è ridotto a questa somma senza altro diritto per il giocatore.

Il limite di cui sopra può essere modificato con decreto del Ministro delle finanze.

## ART. 8.

Le giocate si ricevono su bollette da compilarsi a cura dei raccoglitori del gioco mediante l'impiego di macchine automatiche.

Le bollette devono contenere la data della giocata, la data dell'estrazione, il numero che contraddistingue il raccoglitore, l'indicazione della ruota o delle ruote cui si riferisce la giocata, i numeri giocati e le poste applicate a ciascuna delle sorti.

## ART. 9.

Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni che saranno precisati nel Regolamento d'esecuzione, trovano esatto riscontro nelle registrazioni dei centri di elaborazione dati che saranno fissati con decreto del Ministro delle finanze.

## ART. 10.

Qualora, per qualsiasi causa, le registrazioni non pervengono al centro di raccolta ovvero subiscono alterazioni tali da non consentire i necessari controlli, le relative giocate sono nulle e come non avvenute ed il giocatore ha diritto al rimborso della somma giocata dietro consegna della bolletta e nulla osta da parte del centro di raccolta.

Le intendenze di finanza competenti per territorio daranno notizia al pubblico dell'annullamento delle giocate mediante avviso da affiggersi all'albo per sei giorni consecutivi a partire dal lunedì successivo all'estrazione cui si riferisce la giocata e in quelli dei raccoglitori presso cui è stata effettuata la giocata.

L'esclusione dal gioco opera anche in caso di mancanza o difetto della pubblicazione prevista dal comma precedente.

## ART. 11.

L'importo delle giocate annullate nei casi previsti dall'articolo 10 dev'essere reclamato entro 15 giorni dalla data d'avviso di annullamento.

Trascorso tale termine non si fa più luogo al rimborso.

Nessun rimborso può essere effettuato senza la presentazione della bolletta.

## TITOLO II

### VINCITE

#### ART. 12.

Il pagamento delle vincite avviene su presentazione della bolletta ed a condizione che questa rechi tutti gli elementi atti a riconoscere la giocata e corrisponda esattamente alla registrazione effettuata dai Centri di elaborazione dati.

#### ART. 13.

Il pagamento della vincita è sempre eseguito in base alla posta risultante uniforme nella registrazione effettuata dai Centri elaborazione dati.

#### ART. 14.

Nel caso in cui sulla registrazione non sia stato fatto alcun riparto fra le diverse sorti del prezzo della giocata l'intero prezzo s'intende applicato alla sorte capace di offrire la minor vincita consentita dalla quantità dei numeri giocati.

#### ART. 15.

Ogni qualvolta la somma delle singole poste sulle diverse sorti uniformemente indicate nella bolletta e nella registrazione risulti inferiore o superiore al prezzo delle bollette il premio da corrispondersi, in caso di vincita, è commisurato alle singole poste proporzionalmente aumentate o ridotte, onde parificarne la somma al prezzo della bolletta.

In tal caso sono sempre applicabili le disposizioni contenute negli articoli 7 e 14.

## ART. 16.

Qualsiasi posta o frazione di posta accettata contrariamente alle condizioni espresse nei precedenti articoli non produce alcun diritto in chi gioca. Questi può soltanto, in caso di vincita, pretendere dal raccoglitore, dietro convalida del Centro di elaborazione dati, la rifusione della posta o frazione di posta irregolarmente accettata.

## ART. 17.

Le vincite di importo non superiore a lire 250.000 sono pagate dai raccoglitori delle scommesse a favore e a spese dell'esibitore della bolletta con le modalità stabilite nel regolamento d'esecuzione del gioco.

Il pagamento delle vincite superiori al suddetto importo è effettuato direttamente agli aventi diritto con assegno speciale inviato al domicilio del vincente dalla Amministrazione dei monopoli di Stato previa consegna della bolletta di vincita alla Intendenza di finanza competente per territorio e nelle forme indicate nel regolamento.

I limiti di cui sopra possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze.

## ART. 18.

La mancata presentazione della bolletta nel termine di 30 giorni da quello successivo all'estrazione cui la vincita si riferisce, comporta la prescrizione del diritto al relativo pagamento.

## ART. 19.

Le vincite del lotto non sono soggette ad altra tassazione se non a quella prevista dall'articolo 30 - penultimo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.



## ART. 20.

Le matrici meccanizzate delle giocate affluite al Centro elaborazione dati saranno custodite presso le intendenze di finanza del luogo secondo le modalità che saranno indicate nel regolamento di esecuzione del gioco.

Il controllo sulla regolarità delle operazioni di deposito e custodia è demandato ad una commissione di zona nominata dall'intendente di finanza e formata da un rappresentante della Amministrazione finanziaria, che la presiede, e da altri tre funzionari appartenenti all'Amministrazione del tesoro, dell'interno e dei monopoli di Stato.

## ART. 21.

La stessa commissione di zona di cui al precedente articolo procede alle operazioni di riscontro e determinazione delle vincite secondo i tabulati forniti dal centro elaborazione dati, redigendo per ogni zona un bollettino ufficiale delle vincite da pubblicarsi settimanalmente nel giorno e con le modalità che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione.

## ART. 22.

Entro il termine di 8 giorni dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale delle vincite è ammessa opposizione alla commissione di zona, nella cui circoscrizione da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze è stata effettuata la giocata.

La decisione deve essere adottata nel termine di 15 giorni dalla presentazione del ricorso e pubblicata sul bollettino ufficiale immediatamente susseguente.

## ART. 23.

Per le vincite d'importo superiore a lire 250.000 può essere proposto, entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione della commissione di zona, ricorso alla commissione centrale delle vincite contestate.

istituita con decreto del Ministro delle finanze e formata dal direttore generale delle entrate speciali, da un funzionario della stessa direzione generale e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La stessa commissione centrale è competente a conoscere di qualsiasi altro ricorso avverso lo svolgimento e l'organizzazione del gioco.

#### ART. 24.

Ogni presunto diritto connesso alle decisioni delle commissioni di zona e di quella centrale deve essere fatto valere in giudizio entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del ricorso nel bollettino ufficiale.

Foro competente è quello dell'ufficio di zona nella cui circoscrizione è stata effettuata la giocata.

#### ART. 25.

La mancata possibilità di prendere visione del bollettino ufficiale non esclude la decadenza dal diritto di proporre opposizione o ricorso avverso le decisioni della commissione di zona o di quella centrale.

### TITOLO III

#### SANZIONI

#### ART. 26.

È punito come violazione del monopolio di Stato il lotto clandestino esercitato in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma.

Agli effetti della precedente disposizione s'intende proibito qualsiasi lotto svolto clandestinamente con promessa ai giocatori di premi in denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo uguale o simile al lotto pubblico.

Colui che viola le disposizioni contenute nei commi precedenti è punito con la reclusione da uno a otto mesi e con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni.

Il giocatore, quando non abbia concorso nell'impresa o nell'organizzazione del lotto clandestino, è punito, per il solo fatto della partecipazione, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

#### ART. 27.

Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le operazioni menzionate nel precedente articolo, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i biglietti, è punito con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 15 milioni.

#### ART. 28.

È proibita la riffa offerta al pubblico, fatta mediante sorteggio di uno o più numeri e con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico.

Colui che offre la riffa è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni.

Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena è raddoppiata.

#### ART. 29.

Le pene previste negli articoli precedenti sono aumentate se il reato è commesso a mezzo stampa o radiotelevisione.

#### ART. 30.

Chiunque contraffà le bollette delle giocate o manomette le registrazioni oppure, non avendo partecipato nella contraffazione o nella manomissione, fa uso di tali bollette o tende di avvalersi dell'illecito comportamento, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da lire 10.000.000 a lire 50.000.000.

## ART. 31.

Chiunque effettui la raccolta del gioco del lotto senza averne ottenuta la concessione o questa sia scaduta o sia stata revocata, è punito con la multa sino a lire 50.000.000.

## ART. 32.

Per quanto non previsto nel presente titolo, si fa rinvio alle norme del codice penale in quanto ne ricorrano gli elementi e le condizioni.

## TITOLO IV

RACCOLTA DELLE SCOMMESSE  
ED AUTOMAZIONE

## ART. 33.

La raccolta delle scommesse avverrà di norma presso le rivendite di generi di monopolio.

Il numero delle rivendite di generi di monopolio ed il criterio della scelta ubicazionale sul territorio nazionale saranno fissati con decreto del Ministro delle finanze.

In ogni caso i punti di raccolta del gioco non potranno superare complessivamente le diecimila unità.

## ART. 34.

Il Ministro delle finanze provvede, con proprio decreto, ad emanare il Regolamento che disciplina in concreto ed in funzione di capitolato d'onori i rapporti di concessione con i raccoglitori di scommesse con particolare riguardo alle responsabilità degli stessi sia rispetto all'Amministrazione finanziaria, sia nei confronti dei partecipanti al gioco.

Nel Regolamento è definita la figura degli addetti alla raccolta delle scommesse, i quali per l'espletamento dello specifico compito devono prestare idonea garanzia.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ART. 35.

Il compenso spettante ai raccoglitori delle scommesse viene fissato con decreto del Ministro delle finanze in misura percentuale unica sull'incasso lordo derivante dalle giocate.

La quota spettante ai singoli raccoglitori sarà calcolata in rapporto agli incassi individuali ma sempre in misura percentuale unica.

## ART. 36.

Il gioco del lotto, nelle sue diverse fasi dalla raccolta delle scommesse, alla emissione dello scontrino, al riscontro delle giocate, alla convalida delle vincite, alle operazioni di controllo ed alla elaborazione dei tabulati statistici, viene articolato in più livelli di automazione.

I punti di raccolta delle scommesse sono dotati di una apparecchiatura elettronica di facile impiego con collegamenti su linee telefoniche con i Centri elaborazione dati e l'elaboratore centrale presso la sede di Roma.

Il sistema di automazione deve essere predisposto per l'eventuale estensione ad altri giochi, mediante opportuni equipaggiamenti integrativi.

## ART. 37.

Le spese per l'utilizzazione e la gestione dell'intero processo di meccanizzazione ed automazione del gioco del lotto sono calcolate in misura percentuale sulle somme lorde derivanti dalle giocate.

Con decreto del Ministro delle finanze è stabilita la misura percentuale per la copertura degli oneri delle operazioni di cui al comma precedente.

## TITOLO V

## REGIME CONTABILE

## ART. 38.

Nel bilancio annuale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituita, sia all'entrata sia alle spese una

nuova rubrica denominata « Monopoli del lotto », con stanziamento di pari importo sia all'entrata sia alla spesa.

All'entrata sono imputati tutti i versamenti per giocate effettuate nonché ogni altro provento e recupero concernente il gioco del lotto; alle spese vengono imputate l'aggio ai raccoglitori, le spese di impianto e di manutenzione delle attrezzature meccaniche ed elettroniche nonché lo approvvigionamento dei materiali di funzionamento; il versamento al bilancio dello Stato della differenza a saldo a titolo di imposta di monopolio.

Presso la Tesoreria centrale dello Stato è istituito un conto corrente infruttifero intestato all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato denominato « Monopolio del lotto » che sarà accreditato per la riscossione di tutte le somme previste ed accertate alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma precedente e sarà addebitato di tutte le somme pagate già impegnate alla rubrica medesima della spesa.

Qualora la situazione di cassa risultante dal conto corrente di Tesoreria di cui al comma precedente dovesse comportare la necessità di un finanziamento straordinario a causa di vincite straordinariamente elevate sarà provveduto con decreto del Ministro del tesoro ad adeguare gli stanziamenti per pari importo, sia all'entrata sia alla spesa della rubrica lotto del bilancio annuale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

#### ART. 39.

La Direzione generale dei monopoli di Stato emette gli assegni speciali di cui al precedente articolo 17 non trasferibili ed intestati ai creditori nonché pagabili presso le sezioni di tesoreria provinciale della Banca d'Italia.

Gli assegni quietanzati saranno contabilizzati mensilmente dalle stesse sezioni di tesoreria provinciale con le procedure e modalità in vigore per gli ordinativi diretti emessi dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Il regolamento determina:

a) le caratteristiche tecniche degli « assegni speciali » delle vincite al lotto, per somme superiori a lire 250.000 e le forme agevolative di riscossione degli assegni stessi;

b) le modalità di pagamento e di contabilizzazione per il rimborso ai raccoglitori delle vincite inferiori a lire 250 mila anche attraverso compensazione con i versamenti da effettuarsi settimanalmente da ciascun raccoglitore.

## TITOLO VI

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 40.

Le attuali ricevitorie del lotto saranno progressivamente abolite secondo il piano che sarà predisposto dal Ministro delle finanze.

Il ruolo del personale del lotto è soppresso. Il relativo personale sarà trasferito nei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria ed inquadrato nelle qualifiche funzionali previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 secondo i criteri di rivalutazione dei profili professionali stabiliti per i pubblici dipendenti, ivi compresi i corsi di riqualificazione previsti dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 1981, n. 432.

Al personale che intendesse beneficiare dell'esodo volontario sarà riconosciuta una anzianità virtuale nella misura di tre mesi per ogni anno di effettivo servizio prestato, fino ad un massimo di cinque anni, validi agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile o della maturazione del diritto a pensione.

Al personale del lotto che fruirà dell'esodo volontario, previsto dal comma precedente, sarà affidata a richiesta la raccolta del gioco del lotto secondo i criteri di cui al precedente articolo 33 ed alle stesse condizioni previste per le rivendite di generi di monopolio di Stato.

## ART. 41.

Con l'entrata in vigore della presente legge, la trattenuta dell'uno per cento delle vincite a favore dell'Ente fondo trattamento di quiescenza del personale del lotto, è devoluta al Fondo unico di previdenza del personale dell'amministrazione finanziaria, riconoscendo al predetto personale del lotto l'intera anzianità di servizio maturata.

## TABELLA

Sorti del gioco	Premio per ogni combinazione
Estratto semplice . . . . .	Undicieduecentotrentadue volte la posta
Ambo . . . . .	Duecentocinquanta volte la posta
Terno . . . . .	Quattromiladuecentocinquanta volte la posta
Quaterna . . . . .	Ottantamila volte la posta
Cinquina . . . . .	Un milione di volte la posta